



Interventi straordinari e di emergenza

— Normativa di riferimento e informazioni —

Contenuti

- Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze
- Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
- Costo previsto degli interventi
- Costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
- Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali

— Dlgs 33/2013 - Articolo 42 —

Articolo 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

La scuola non opera in tale ambito.